



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

*Emanato con Decreto 25 novembre 2011, n. 1502
Ultime modifiche emanate con Decreto 3 ottobre 2016, n. 777
Entrate in vigore il 3 ottobre 2016*



UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI
Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9084-9085-9086 – Fax +39 0332 219088
Email carriere.docenti@uninsubria.it PEC ateneo@pec.uninsubria.it
Web www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FA-
SCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 3 - Richieste delle strutture	3
TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.).....	4
Art. 4 - Procedure comparative.....	4
Art. 5 - Requisiti di partecipazione	4
Art. 6 - Commissione.....	5
Art. 7 - Svolgimento delle procedure	6
Art. 8 - Termini del procedimento	6
Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato.....	7
TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)	7
Art. 10 - Svolgimento della procedura	7
TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 5 E 6, E ART. 29, COMMA 8, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.).....	7
Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 e s.m.i.	7
Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.....	7
Art. 13 - Norme finali.....	8
TITOLO V - DISCIPLINA TRANSITORIA	8
Art. 14 - Norme transitorie.....	8



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del 11/03/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria

1. La chiamata di professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo. Nel caso in cui il finanziatore esterno scelga di corrispondere il finanziamento in rate dovrà consegnare a richiesta dell'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 3 - Richieste delle strutture

1. Il Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di approvare la proposta di istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia da coprire mediante procedura di chiamata.
2. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a. chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
 - b. chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i.;
 - c. chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
3. La delibera del Dipartimento debitamente motivata deve contenere:
 - a. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. fascia del posto da coprire;
 - c. la struttura di riferimento;
 - d. la sede di servizio;
 - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno scientifico e didattico, ed eventualmente assistenziale ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale);
 - f. la modalità di reclutamento secondo quanto previsto ai punti a, b, c del precedente comma 2;
 - g. la modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;



4. In caso di svolgimento di procedura di cui ai punti a. e c. del precedente comma 2:
 - a. eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
 - b. eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
5. In caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 punto a. eventuale previsione di una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione.

TITOLO II – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)

Art. 4 - Procedure comparative

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura comparativa è svolta mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale di Ateneo, nel sito dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
2. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti da coprire;
 - b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, e l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d. la struttura nella quale verrà incardinato il candidato selezionato;
 - e. la sede di servizio;
 - f. le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere, nonché le funzioni assistenziali, inscindibili da quelle didattiche e di ricerca, per i posti che prevedono lo svolgimento delle stesse in ambito convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale;
 - g. i diritti e i doveri del professore;
 - h. il trattamento economico e previdenziale;
 - i. i requisiti di ammissione alla procedura;
 - j. il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010);
 - l. l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
 - m. l'eventuale previsione di una discussione, in seduta pubblica, sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione. La mancata presentazione alla discussione, qualunque sia la causa dell'assenza, sarà considerata come rinuncia implicita alla procedura.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

1. Alla selezione possono partecipare:



- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 - Commissione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.

La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione del provvedimento di nomina nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione nel sito di Ateneo decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. La Commissione è composta da tre professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione in possesso di un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale, riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento di cui almeno due devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo anche straniero.

I commissari in servizio presso Atenei italiani nella fascia dei professori ordinari devono risultare idonei a ricoprire il ruolo di commissario di concorso per l'abilitazione scientifica nazionale sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

I commissari in servizio presso Atenei italiani nella fascia dei professori associati devono possedere parametri almeno pari a due valori-soglia su tre determinati dalla normativa vigente per la fascia dei professori associati per il settore concorsuale di appartenenza.

I componenti esterni, di norma, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale oggetto della selezione, nonché l'elevato profilo scientifico a livello internazionale. Per le chiamate di professori di prima fascia la Commissione è composta da professori di prima fascia; per le chiamate di professori di seconda fascia da almeno uno di prima fascia e uno di seconda fascia. In difetto di professori di ruolo in Ateneo appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore. Qualora



il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità europee, nella costituzione della Commissione deve essere garantita, di norma, la rappresentanza di genere.

La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

3. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Della Commissione non possono far parte i professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
5. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

Art. 7 - Svolgimento delle procedure

1. Le Commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individuano il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e dell'eventuale discussione nel caso sia prevista dal bando. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria dei candidati più meritevoli che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi il Dipartimento può formulare una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. Le Commissioni concludono i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti, la relazione finale ed i giudizi collegiali sui candidati sono pubblicati nel sito di Ateneo.
4. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.



Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia, per il medesimo settore concorsuale e, se previsto, settore scientifico-disciplinare per il quale si è svolta la procedura.

TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)

Art. 10 - Svolgimento della procedura

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i..

TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 5 E 6, E ART. 29, COMMA 8, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)

Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 e s.m.i.

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. i titolari di contratto da ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), Legge n. 240/2010 e s.m.i. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. vengono valutati ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato nel corso del terzo anno di contratto sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito Regolamento che tiene conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344.

La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8, del presente Regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

In caso di valutazione positiva il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

2. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 e s.m.i..

Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

1. Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e nell'ambito della programmazione triennale annuale e di cui all'art. 4 del D.lgs 49/2012, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione, procedure di valutazione individuale, sulla base degli standard qualitativi



riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito Regolamento che tengano conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i.. La delibera deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento richiedente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8, del presente Regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.

In caso di valutazione positiva il candidato è inquadrato nel ruolo per il quale è stato valutato.

Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31/12/2017 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 - Norme finali

1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010 e, pertanto, disciplinate dal presente Regolamento.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.

TITOLO V - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14 - Norme transitorie

1. Nelle more di adozione del Regolamento di cui agli articoli 11 e 12, per individuare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, la Commissione terrà conto dei criteri generali stabiliti dal D.M. 4/08/2011 n. 344.